



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 7 del Reg. del 31/03/2017	OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO, SCADENZE DI PAGAMENTO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI ANNO 2017.
---------------------------------	-----------------	--

L'anno 2017 il giorno 31 del mese di MARZO alle ore 09:15 nella sala delle adunanze Consiliari.

Alla 1° convocazione ed in seduta Straordinaria Urgente di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di Legge, risultano all'appello nominale:

Consiglieri	PRESENTI	ASSENTI
ARNESANO Luigi	Si	
CASILLI Daniele		Si
FINA Michele Arcangelo	Si	
IANNE Gaetano		Si
LEUZZI Cosimo	Si	
MARINACI Vincenzo	Si	
MOGAVERO Salvatore		Si
QUARANTA Paolo	Si	
ROSATO Antonio	Si	
RUGGERI Alessandro	Si	
TONDO Giuseppe	Si	

PRESENTI N. 8 ASSENTI N. 3

E' presente l'assessore esterno Dr.ssa Margherita D'AMONE.

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Luigi ARNESANO

Assiste IL SEGRETARIO COMUNALE Dr. Domenico CACCIATORE. La Seduta è pubblica.

PARERI EX ART. 49 D. Lgs. 267/2000

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione. Il Capo Settore F.to Dr. Antonio PERRONE	Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione. Il Responsabile del Servizio Finanziario F.to Dr. Antonio PERRONE
--	---

Impegno di Spesa

Cap.	Art.	Anno	Descrizione	Impegno	Subimp.	Importo

Alle ore 9,16 entra in aula il Consigliere Ianne, presenti 9, assenti 2 (Casilli e Mogavero).

L'Assessore Fina relaziona sull'argomento.

Interventi dei Consiglieri Leuzzi, Ianne, Quaranta e Rosato (il quale dichiara il voto contrario).

Interventi per dichiarazione di voto: Fina e Leuzzi.

=====

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore;
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- **TASI (tributo servizi indivisibili)**

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali.

- **TARI (tributo servizio rifiuti)**

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

DATO ATTO che il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) ha stabilito l'abrogazione dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (**TARES**);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

682. Con regolamento adotta ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

a) per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) per quanto riguarda la TASI:

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. Il versamento della TASI e della TARI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TARI e alla TASI. È comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città e autonomie locali e le principali associazioni rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio

di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.

VISTO il DL n. 16 del 06/03/2014 “Disposizioni urgenti in materia di finanza locale”

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 6/10/2014 di approvazione del Regolamento per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale)

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”.

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento IUC si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta unica comunale (**IUC**) ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “ Statuto dei diritti del contribuente”, oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

VISTO il piano finanziario del Servizio di gestione dei rifiuti redatto dal Comune sulla base dei dati comunicati dalla MONTECO SRL, affidataria del Servizio di Igiene urbana e acquisito al protocollo generale al n. 3348 del 27.3.2017;

VISTO il decreto Legge del 30/12/2016 n. 244 con il quale stabilisce che, per l'anno 2017 è differito al 31/03/2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ;

VISTA la legge 11.12.2016 n. 232(legge di stabilità 2017);

CONSIDERATO che è opportuno stabilire il versamento del tributo in tre rate con le seguenti scadenze

1^ rata 31. Agosto 2017

2^ rata 31 Ottobre 2017

3^ rata 7 Dicembre 2017

VISTO il parere del Revisore Unico che si allega alla presente;

SENTITI gli interventi sulla detta proposta così come interamente riportati nel verbale di seduta;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi art 49 del D.lgs 267/2000;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 9
- Consiglieri votanti n. 9
- Favorevoli n. 6
- Astenuti n. 0
- Contrari n. 3 (Leuzzi – Rosato - Ianne)

espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

1) DI DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI APPROVARE l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tributo servizio gestione rifiuti) anno 2017, sulla base dei dati comunicati dalla MONTECO SRL, affidataria del Servizio di Igiene urbana, in data 27.03.2017 e acquisito al protocollo generale al n.3348.

3) DI APPROVARE le Tariffe componente TARI anno 2017 (Tributo servizio gestione rifiuti), come risultanti nell'allegato piano finanziario;

4) DI APPROVARE il versamento del tributo in tre rate con le seguenti scadenze

1^ rata 31 Agosto 2017

2^ rata 31 Ottobre 2017

3^ rata 7 Dicembre 2017

5) DI INVIARE la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

6) DI DARE ATTO che le tariffe approvate con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016.

7) DI DARE ATTO, altresì, che il verbale stenotipografico della presente deliberazione è allegato al verbale di seduta.

= = = = =

Successivamente, su proposta del Presidente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATA l'urgenza di dare esecuzione al presente provvedimento;

Con la seguente votazione:

- Consiglieri presenti n. 9
- Consiglieri votanti n. 9
- Favorevoli n. 6
- Astenuti n. 0
- Contrari n. 3 (Leuzzi – Rosato - Ianne)

espressa per alzata di mano,

D E L I B E R A

= **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile.

La seduta è chiusa alle ore 10,26

=====

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Sig. Luigi ARNESANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE

Per copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 03/04/2017 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi (N. 291 del Reg.).

Data 03/04/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Domenico CACCIATORE

ATTESTO che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/03/2017

- decorsi giorni 10 dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3, D. Lgs. 267/2000);
 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D. Lgs. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Domenico CACCIATORE
